



REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL MERCATO COPERTO

L. R. 23 dicembre 1999, n. 135

L. R. 16 luglio 2008, n. 11

ART. 1
LOCALIZZAZIONE CARATTERISTICHE
DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi e dei box, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato giornaliero;
- b) piano strada parcheggio multipiano via A. Moro;
- c) superficie complessiva del mercato: mq. 385
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 132 circa;
- e) totale posteggi – n. 32 come da allegata planimetria, di cui
 - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla L. R. 135/99
 - n. 25 riservati ai produttori agricoli e/o imprenditori agricoli;
 - n. 5 box (area delimitata da pareti in muratura);
 - area da assegnare ai produttori o imprenditori agricoli;
- f) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area coperta;
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - ☞ l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - ☞ il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi giornalieri, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli e/o imprenditori agricoli;
 - ☞ i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - ☞ la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi o box.

ART. 2 ISTITUZIONE DEL MERCATO COPERTO

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. c) e art. 16 della L. R. 135/99, è istituito il mercato coperto ubicato nel piano strada, parcheggio multipiano via A. Moro, con le caratteristiche indicate nel precedente articolo 1.

ART. 3 OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Penne disciplina e regolamenta con il presente atto, ai sensi delle disposizioni generali previste dalla L. 9.2.63, n. 59; dalla L. R. 23.12.99, n. 135 e dal D. Lgs. 18.5.01, n. 228, le norme generali e gli indirizzi politici-amministrativi di cui al Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000,267.

ART. 4 SFERA DI APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio nel mercato coperto nei modi e con i mezzi consentiti dal presente regolamento, dalla Legge Regionale n. 135/99 e dalle leggi dello Stato.

Il presente Regolamento si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino nel mercato coperto la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e D. Lgs. n. 228 del 18.5.2001 e s.m.i..

ART. 5 DEFINIZIONI

- 1) Per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
- 2) Per posteggio o box si intende la porzione di area pubblico delimitata da pareti in muratura, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- 3) Per mercato si intende l'area pubblica composta da più posteggi e box, coperta, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'erogazione di pubblici servizi.
- 4) Per presenze nel mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
- 5) Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita e di consumo previsti dall'art. 1, c. 3, lett. o) della L. R. 11/08.
- 6) Per autorizzazione all'esercizio del commercio nel mercato, si intende l'atto rilasciato dal Comune per gli operatori aventi la concessione del posteggio o del box, in riferimento al settore o ai settori merceologici.
- 7) Per concessione di posteggio o di box si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio o di un box nel mercato mediante l'individuazione della sua localizzazione della superficie concessa e dei giorni autorizzati.

ART. 6 ORARIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA'

Il mercato ha luogo tutti i giorni (escluso la domenica) e salvo quanto previsto da una programmazione annuale.

Agli operatori è consentito l'ingresso al mercato coperto un'ora e mezza prima dell'orario di vendita.

Gli operatori entro le ore 7.00 (periodo ora solare) ed ore 7.30 (periodo ora legale) devono aver installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato in modo da consentire la vendita al pubblico.

L'operatore che anticipa lo sgombero del posteggio o box rispetto all'orario stabilito, senza giustificato motivo, viene considerato assente.

Gli operatori devono garantire la vendita al pubblico fino alle ore 12,00 (periodo solare) e alle 12,30 (periodo ora legale).

I produttori e imprenditori agricoli durante i giorni feriali della settimana (escluso il sabato) possono derogare all'orario fissato solo se la merce posta in vendita è esaurita.

Entro le ore 13,30, tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possano essere consentite le normali pulizie.

Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, entro il mese di novembre di ogni anno predispone il calendario dei giorni di chiusura del mercato.

ART. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE

I banchi e le attrezzature come punti di vendita devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato e delimitato.

Nell'ambito dell'area assegnata, ed in particolare all'interno del banco di vendita, non è consentito il passaggio degli acquirenti.

Per una buona immagine del mercato, è vietata l'installazione di attrezzi occasionali (quali mattoni ecc.) per adeguare l'altezza dei banchi di vendita o per altre forme di adattamento delle strutture di vendita.

L'operatore, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. R. 135/99, ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purchè socio (in caso di società), familiare o dipendente.

ART. 8

DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

a) La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale se società) e dell'indirizzo del richiedente, la indicazione della sua nazionalità, inoltre l'interessato deve dichiarare:

- 1) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi da 6 a 9 e comma 10 dove previsto, della L. R. 11/08;
- 2) la specializzazione merceologica per la quale l'autorizzazione è richiesta;
- 3) il numero e la superficie del posteggio o del box appositamente previsto in relazione ai prodotti da porre in vendita;
- 4) il numero di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su Aree Pubbliche (se già in attività).

b) Alla domanda non devono essere allegati certificati di residenza o di attestazione della sede legale. La sottoscrizione non deve essere autenticata.

Qualora l'autorizzazione sia richiesta per il commercio su aree

pubbliche di prodotti alimentari, il richiedente deve indicare di essere in possesso dei requisiti professionali per la vendita al dettaglio di tali prodotti. In questo caso è necessario indicare l'Ente che ha rilasciato l'attestato professionale.

Qualora si intende somministrare i prodotti alimentari, deve essere provata il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 9 RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

a) L'autorizzazione comunale per esercitare l'attività commerciale nel mercato non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio o box;

b) L'autorizzazione di cui alla lett. a) può essere rilasciata con le modalità previste dal successivo art. 11;

c) L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i termini di cui al successivo art. 11;

d) Uno stesso soggetto, sia persona fisica o società di persone, non può essere titolare di più di un'autorizzazione per l'utilizzo di posteggi o box nell'ambito del mercato coperto o di altri mercati comunali coincidenti con l'orario del mercato stesso;

e) L'autorizzazione in originale deve essere esibita agli Organi di Vigilanza.

Unitamente al trasferimento dell'azienda viene variata la titolarità del titolo autorizzativo e concessorio.

ART. 10
CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL' AUTORIZZAZIONE

a) L'autorizzazione è rilasciata con riferimento alla specializzazione merceologica prevista per l'esercizio commercio al dettaglio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. R. 11/08, a persone fisiche od a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

b) L'autorizzazione rilasciata per il commercio nel mercato di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

c) L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio o il box per i prodotti indicati nella concessione, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

d) Nella domanda di autorizzazione deve essere dichiarato quanto previsto dal precedente art. 8. Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio o box indicato nella domanda, se disponibile o, in mancanza, di altro posteggio o box il più possibile simile a quello richiesto. L'area assegnata deve essere indicata nell'autorizzazione, pena la non validità della stessa.

ART. 11
**RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE PROVISORIA DEI
POSTEGGI NEL MERCATO**

I commercianti non concessionari di posteggio (spuntisti), possono chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato ed inseriti nell'apposita graduatoria.

Nella domanda, in carta legale, dovranno essere allegati:

- 1) L'autorizzazione amministrativa;
- 2) L'autodichiarazione attestante di non essere titolare di posteggio nel giorno coincidente con quello di mercato;
- 3) Un certificato attestante la presentazione per l'anno precedente della dichiarazione ai fini I.V.A. (se in attività o se tenuto).

Dovranno essere indicati, oltre alle generalità, il codice fiscale, la specializzazione merceologica, la superficie necessaria per lo svolgimento dell'attività, nonché il possesso dei requisiti professionali, qualora richiesti.

Il competente ufficio comunale provvederà, ogni quattro mesi, alla formazione della graduatoria, tenuto conto del numero delle presenze nel mercato.

Ai fini della formazione della graduatoria, l'ufficio conteggerà le presenze in seguito specificate.

La graduatoria sarà affissa e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nella bacheca del mercato coperto nei mesi di maggio, settembre e gennaio dell'anno successivo. La graduatoria ha validità quadrimestrale.

L'ammissione al mercato per l'assegnazione temporanea di posteggi liberi è rinnovabile a domanda scritta.

I posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite, perché il titolare della relativa concessione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra che ne facciano richiesta, purché gli stessi commercializzano le stesse merci del titolare del posteggio.

Qualora non sono presenti commercianti che commercializzano le stesse merci, il vigile addetto all'assegnazione autorizza per quel giorno la vendita di altri prodotti.

Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi, prima dell'orario di accesso al mercato, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.

La posizione nella graduatoria è titolo preferenziale in caso di bando pubblico per l'assegnazione di posteggi.

In caso di posteggi o box resisi disponibili, il Comune pubblica, nell'albo Pretorio, un bando contenente l'elenco dei posteggi e dei box disponibili. Copia del bando va trasmessa alle Organizzazioni di categoria degli operatori del settore.

Il bando deve contenere:

- a) l'elenco dei posteggi o dei box da assegnare ripartiti per localizzazione, caratteristiche e identificazione;
- b) il termine di 30 gg. entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'art. 8;
- c) il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando.
- d) l'indicazione che entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono proporre motivato ricorso al Comune avverso la stessa;
- e) l'indicazione del responsabile del servizio che entro i successivi 15 gg. decide sul ricorso;
- f) l'indicazione che entro 30 gg. dalla fine del suddetto iter, il responsabile procede al rilascio del titolo autorizzativo;
- g) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
- h) i titoli di priorità (maggiori garanzie igienico-sanitarie delle attrezzature, posizione in graduatoria, anzianità di iscrizione al

Registro delle Imprese, ed altri titoli valutabili).

Prima della pubblicazione del bando, il responsabile dell'ufficio competente predispone una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri prima citati.

I posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando.

Gli operatori concessionari di posteggi non possono:

1. scambiare fra loro il posteggio;
2. occupare posteggi temporaneamente liberi;
3. occupare spazi non autorizzati.

Per l'assegnazione della concessione e relativa autorizzazione del Bar - Paninoteca all'interno del mercato coperto, l'Amministrazione Comunale stabilirà, con apposito bando, i criteri di assegnazione.

Nel caso in cui il box non venga dato in concessione come Bar-Paninoteca, lo stesso seguirà la procedura di assegnazione di cui al presente articolo.

ART. 12 **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI**

Non è consentita la titolarità di più di un posteggio nel mercato coperto.

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'art. 6, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle tasse pagate. Essi, potranno occupare eventuali posti liberi dopo l'assegnazione agli spuntisti in graduatoria.

I posteggi liberi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolino di spunta" tenuto dall'Ufficio competente del Comune e dai

Vigili Urbani.

L'assegnazione temporanea avviene prioritariamente in favore di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e, fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza sede o nazionalità o specializzazione merceologica.

L'area in concessione non può essere assegnata qualora trattasi di box nel quale si trovino strutture o attrezzature (dati in concessione al titolare).

ART. 13 VERIFICA DELLE ASSENZE

Le assenze vengono rilevate in tutti i giorni di mercato dai Vigili Urbani.

Esse vanno trasmesse all'ufficio competente, il quale provvede a predisporre ogni 4 mesi il "ruolino di spunta" (graduatoria).

E' giudicato assente l'operatore concessionario di posteggio o di box a carattere continuativo che non occupi il posteggio o il box stesso entro l'orario di inizio delle vendite o che lo lascia prima dell'orario stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 14 POSTEGGI NON ASSEGNATI TRASFERIMENTI - PRIORITA'

Qualora nel mercato coperto esistano posteggi o box non ancora occupati, la richiesta del titolare di attività esistente sul mercato di trasferirsi in uno di essi è accolta prioritariamente, rispetto a domande presentate nei termini di cui all'art. 11.

I restanti posteggi o box liberi saranno assegnati con bando pubblico e con le modalità di cui al precedente art. 11.

Per quanto concerne i box liberi, tra i titoli valutabili di cui all'art. 11, lett. h), in coerenza con la vocazione del mercato coperto, rivolto in prevalenza ai produttori o imprenditori agricoli, saranno considerate prioritarie, particolari specializzazioni merceologiche.

ART. 15 VERIFICA DELLE PRESENZE

I Vigili Urbani devono rilevare la presenza di operatori occasionali che occupano giornalmente posteggi già dati in concessione, ciò per creare una graduatoria di priorità nell'assegnazione di posteggi.

Ai fini della predisposizione della graduatoria (ruolino di spunta), per presenza sul mercato, deve intendersi il numero di volte che l'operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

ART. 16 DECADENZA O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre che per i motivi indicati da norme vigenti, l'autorizzazione e quindi la concessione del posteggio o box, decade qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, computati in relazione al tipo di concessione, salvo il caso di assenza di comprovata necessità per malattia, nei termini di cui al successivo art. 17.

L'autorizzazione e quindi la concessione del posteggio o del box, è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti professionali di cui all'art. 1, commi dal 6 al 10 della L. R. 11/08;
- c) per mancato utilizzo del posteggio o del box nei termini su indicati, e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune nei termini di legge a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa, l'assunzione, da parte dell'operatore, dell'onere di lasciare ogni giorno, al termine dell'attività, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, i quali devono essere collocati negli appositi contenitori.

Il Dirigente incaricato può revocare la concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

ART. 17 IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 16, comma 1, vengono considerati motivi di impedimento all' esercizio dell'attività:

- 1) degenza in ospedale o clinica;
- 2) convalescenza post-operatoria, ospedaliera traumatica, per esaurimenti fisici e nervosi, clinicamente documentati;
- 3) cure termali o ambulatoriali;
- 4) maternità ed allattamento;
- 5) astensione facoltativa post-partum nonché per malattia del

bambino di età inferiore a tre anni;

6) cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la categoria (bronchiti, artriti, reumatismi);

7) servizi resi allo Stato (giudice popolare, ecc.);

8) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore, e non configurabili nella fattispecie del rischio di impresa (es.: carcerazione di innocente, sequestro, ecc.).

ART. 18
SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE
DELL' AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 gg. dall'acquisizione del titolo al Comune, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante si in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi da 6 a 9 e, ove richiesti da quelli di cui al comma 10 della L. R. 11/08;

Ai sensi dell'art. 1, commi 122 e 123 della L. R. 11/08, l'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi deve essere redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata e registrata. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma 1, è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate.

Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio o del box eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi da 6 a 9 e, ove richiesti da quelli di cui al comma 10 della L. R. 11/08, deve darne comunicazione dell'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e della concessione del posteggio annesso.

ART. 19
PRODUTTORI E IMPRENDITORI
AGRICOLI

Il Regolamento non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, della legge 26 luglio 1965, n. 976 e D. Lgs. 18.5.01, n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle norme di interesse generale.

L'attività di produttore o imprenditore agricolo, può essere esercitata previa denuncia d'inizio dell'attività di cui all'art. 19 della L. 241/90, purché l'interessato dichiari di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Nel mercato coperto sono individuati appositi posteggi riservati ai produttori e imprenditori agricoli, i quali, saranno assegnati prima agli attuali titolari di autorizzazione in base all'anzianità d'esercizio dell'attività, comprovata dall'autorizzazione alla vendita rilasciata ai sensi della L. 59/63, dal D. Lgs. 228/01.

Successivamente, qualora restano liberi alcuni posteggi, l'assegnazione avviene con la procedura prevista dal precedente art. 11, privilegiando gli imprenditori agricoli che confezionano o producono alimenti, in appositi laboratori autorizzati dalla AUSL competente.

Sarà riservata l'area nord dell'edificio di fronte ai box ai produttori di prodotti agricoli tipici locali.

ART. 20 DIVIETI

Ai fine di garantire il migliore svolgimento del mercato, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "Illustrazione delle merci", qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni.

Nel mercato coperto è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, primo comma del Regolamento di Esecuzione del T.U.LL.P.S. - R.D. 6/5/1940, n. 635, modificato dall'art. 7 della Legge 11/5/1981, n. 213. Nel locale adibito a bar, è consentita la somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione.

Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti-consumatori, è vietata l'esposizione delle merci appese sul fronte esterno al banco di vendita.

Alla fine delle operazioni di vendita, gli operatori commerciali devono sgomberare i posteggi, in modo da consentire la pulizia del mercato.

L'operatore commerciale, assegnatario di posteggio non può cedere ad altri parte dell'area avuta in concessione, né occupare spazi diversi da quelli dati in concessione.

L'amministrazione comunale affiggerà agli ingressi del mercato appositi cartelli indicanti i divieti, gli orari del mercato e quanto ritenuto utile.

I concessionari che intendono installare targhe pubblicitarie devono essere autorizzati dall'Amministrazione comunale.

ART. 21 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Il commercio nel mercato coperto deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia igienico-sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti, la conservazione in maniera igienica, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche organolettiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dalla normativa in materia vigente.

Le merci poste in vendita devono essere collocate ad un'altezza minima di 50 cm. dal suolo.

Il commercio di prodotti alimentari deperibili può avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura prevista dalla normativa vigente.

Il commercio di carni fresche di ogni specie animale, comprese quelle ittiche, è consentito alle strutture fisse di vendita, che hanno le caratteristiche approvate dal servizio sanitario competente.

Tutte le persone addette alla vendita devono essere in possesso dell'attestato di formazione per addetti alla manipolazione degli alimenti.

Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacente, non può essere esercitato il commercio di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa in materia veterinaria e sanitaria.

I banchi di vendita di derrate alimentari devono essere dichiarati

idonei sotto il profilo igienico-sanitario dai rispettivi servizi della ASL di Penne.

La vendita di pane confezionato può avvenire nel box dichiarato idoneo dal competente servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione di Penne.

Le attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti, sono soggette alla D.I.A. sanitaria prevista dalle direttive CE 852/04, 853/04 e seguenti e dalla Delibera della G. R. del 21.8.06, n. 950.

ART. 22 CANONE DI CONCESSIONE

Quale corrispettivo della concessione del posteggio o del box, comprensiva dei servizi generali del mercato, il concessionario è tenuto al pagamento, alla civica Amministrazione, di un "canone di concessione" mensile, il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto dell'ubicazione del mercato, delle dimensioni del posteggio o box e degli eventuali locali accessori.

In aggiunta a quanto previsto al 1° comma, al concessionario competono le spese per consumi di energia elettrica, acqua calda ecc. a servizio dell'area o Box in concessione, nonché per l'installazione dei relativi misuratori di consumo.

Per il rilascio della concessione del posteggio, attrezzato o meno, dei box, gli assegnatari devono depositare una somma pari a una mensilità del canone di concessione a garanzia degli obblighi assunti.

In caso di ritardato pagamento al Comune delle somme a questo dovute, a qualsiasi titolo, oltre il quinto giorno dall'avviso di pagamento, il concessionario è tenuto a corrispondere una penale stabilita dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancato pagamento dopo il 90° giorno dalla data del suddetto avviso, nonostante diffida, la concessione decade.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alle norme previste da leggi o regolamenti speciali e quelle previste dal Codice Civile.

L'assegnazione temporanee dei posteggi liberi avverrà nei termini di cui all'art. 12.

Il pagamento del canone fissato per l'occupazione temporanea avverrà con riscossione da parte del personale incaricato contestualmente alla concessione di posteggio.

ART. 23 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

I concessionari possono porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nel provvedimento di concessione.

I concessionari possono occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

I concessionari devono osservare gli orari di inizio e di cessazione dell'attività di vendita e gli orari di apertura e chiusura del mercato coperto, indicati nel precedente art. 6.

I concessionari debbono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature, l'area di vendita ed i passaggi adiacenti.

I rifiuti devono essere raccolti ed asportati con le modalità stabilite dal Comune.

I cartellini indicanti i prezzi delle merci offerte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole qualità e quantità delle merci stesse; i pesi devono essere ben visibili al pubblico.

I concessionari devono tenere nel posteggio o nel box, a disposizione degli organi preposti, l'autorizzazione e il provvedimento di concessione con l'indicazione dei prodotti di cui è consentita la vendita; devono inoltre curare che sul fronte esterno del posteggio sia apposto, visibile al pubblico, il numero di identificazione del posteggio medesimo, assegnato dal Comune.

Nell'attività di vendita è vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con suoni e schiamazzi, usare parole e compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente concessi.

ART. 24 FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione comunale potrà sempre far eseguire ispezioni, ai posteggi o ai box ed agli altri locali di pertinenza, dai funzionari del Comune, dagli agenti municipali o dal personale addetto alla sorveglianza del mercato.

I concessionari dovranno, a semplice richiesta dei suddetti dipendenti municipali, lasciare loro libero accesso ai locali rispettivamente occupati.

L'Amministrazione comunale non è tenuta ad alcun rimborso spese né al risarcimento danni per revoca o spostamento di posteggio determinato da ristrutturazione del mercato o da altro motivo di pubblico interesse.

L'Amministrazione comunale non risponde dei danni causati da furti od incendi che si verificassero nel mercato coperto.

ART. 25 SOSPENSIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE

L'autorizzazione amministrativa e la concessione del posteggio sono sospesi nei seguenti casi:

- ☛ accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (COSAP, Canoni);
- ☛ recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- ☛ infrazione previste dalla normativa regionale, statale e comunitarie.

La sospensione dell'attività avviene per un periodo massimo di 20 giorni lavorativi.

Per quanto concerne la sospensione di cui al 1° comma, essa cessa contestualmente al pagamento dei tributi comunali dovuti.

ART. 26 NORME GENERALI

L'Ufficio preposto o i Vigili Urbani sono incaricati di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria, costantemente aggiornata, dei posteggi e dei box esistenti nel mercato coperto con relativa localizzazione, numero distintivo e dimensione, indicando se gli stessi siano liberi e disponibili per la assegnazione oppure già concessi, ed il registro delle concessioni, riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessione, l'Ufficio competente provvede all'aggiornamento del Registro.

Gli impianti, le aree e le attrezzature di comune utilizzo nonché i servizi generali del mercato coperto, sono installati e mantenuti in condizioni di funzionalità, mediante ordinaria e straordinaria manutenzione, dal Comune il quale potrà affidarne la gestione anche agli operatori del mercato o a loro enti, le spese per l'ordinaria manutenzione verranno addebitate annualmente ai concessionari, in proporzione al canone di concessione.

Le attrezzature dei posteggi eventualmente installate a cura dei

concessionari devono essere conformi alle norme vigenti, in particolare a quelle igienico-sanitarie.

L'esecuzione di opere nei posteggi o nei box, anche relative alle tende, alle insegne, agli avvisi pubblicitari interni ed esterni od alla decorazione dei fronti esterni, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

Fatta salva l'applicazione di quanto previsto del successivo art. 31, i concessionari sono tenuti, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, all'immediata rimozione delle opere eseguite senza autorizzazione, o al ripristino dell'antecedente situazione autorizzata; in difetto, l'Amministrazione provvederà d'ufficio al ripristino, addebitandone le spese al concessionario.

Tutti coloro che accedono al mercato coperto sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco o del Dirigente preposto, ed alle disposizioni degli agenti municipali e del personale incaricato della vigilanza sul mercato, per quanto riguarda la disciplina, la commerciabilità delle derrate, l'ordine e la pulizia del mercato stesso, in osservanza ed in esecuzione delle norme vigenti in materia.

E' vietato danneggiare, deteriorare od insudiciare gli impianti del mercato, ed in modo particolare il suolo.

Lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività del mercato; i mezzi adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimosse, subito dopo l'uso, dall'area di mercato.

Al fine di assicurare al mercato coperto una maggiore produttività ed un migliore servizio al consumatore, con deliberazione del Consiglio comunale, potrà essere effettuata, ogni quattro anni o in occasione di interventi di interesse pubblico una ristrutturazione merceologica dei posteggi o dei box, in coerenza con le indicazioni della normativa vigente in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

I commercianti del mercato coperto, hanno l'obbligo di lasciare l'area concessa senza accumuli di rifiuti, di cose o merci.

A tal fine l'Amministrazione comunale provvederà a collocare appositi contenitori nei quali dovranno confluire i rifiuti prodotti.

Si da atto che il Dirigente dell'Ufficio incaricato è autorizzato a dislocare gli operatori commerciali, titolari di autorizzazione nei vari posteggi di mercato, secondo precisi criteri di ordine merceologico, tenuto conto della necessità di rispettare la vigente normativa igienico-sanitaria, nonché quella di fornire ai consumatori una varietà merceologica.

ART. 27 DISPOSIZIONI COMPATIBILI

I soggetti che esercitano il commercio nel mercato coperto, sono sottoposti alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio al dettaglio in quanto compatibili e, nello specifico:

- ☞ requisiti professionali per l'accesso all'attività;
- ☞ orari di vendita;
- ☞ prezzi ;
- ☞ esposizione;
- ☞ vendite straordinarie;
- ☞ obbligo di vendita.

ART. 28 ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI E PUBBLICITA' DEI PREZZI

E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto, in modo ben visibile, apposito cartello da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione amministrativa, della concessione del posteggio, della D.I.A. sanitaria. (dove prevista)

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 1, c. 85 della L. R. 11/08.

I prodotti esposti per la vendita ad dettaglio, debbono indicare, in modo chiaro, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché della tracciabilità dei prodotti alimentari.

ART. 29 R I M A N D I

Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente Regolamento, si rimanda al dettato delle leggi richiamate in premessa, e nello specifico alla Legge Regionale n. 11/08 per quanto di interesse, alla L. R. 135/99 e al vigente Regolamento del mercato settimanale e alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, in quanto applicabili.

ART. 30 NORME ABROGATE

Sono abrogati:

- ☞ il Regolamento per il mercato coperto approvato dal C.C. con proprio atto n. 52 dell'1.10.01;
- ☞ ogni altra norma incompatibile o contraria alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 31 S A N Z I O N I

Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

Norma violata e Motivazione	Sanzione pecuniaria da	Sanzione pecuniaria a	Sanzione accessoria
Senza autorizzazione amm.va o fuori dal territorio	Da 2.582,00	€. 5.164,00	Confisca delle attrezzature e delle merci
Divieti e limiti previste dal presente Regolamento	Da €. 516,00	€. 3.082,00	-----
Violazione di divieti previsti da Ordinanze Sindacali e Regolamenti comunali	€. 25,00	€. 500,00	Eventuale sospensione dell'attività oggetto di violazione per un periodo non superiore a 20 gg.

L'Organo competente ad applicare le sanzioni è l'Amministrazione Comunale.

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta o dalle Ordinanze di ingiunzione di pagamento sono incamerati dal Comune di Penne.



Il presente Regolamento:

- E' stato sottoposto al parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria e dei consumatori;
- E' deliberato dal Consiglio comunale;
- E' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- Entra in vigore il 1° giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio.

MERCATO COPERTO – ELENCO BOX

	TIPOLOGIA ATTIVITA'	SUPERFICIE	QUALIFICA	DISPONIBILITA'	PERIODO
1	Bar	13,5	C.	SI	P.
2	Alimentari	10,50	C.	NO	P.
3	Prodotti ittici	10,50	C.	SI	P.
4	Formaggi	10,50	P.A.	SI	P.
5	Alimentari	16,25	C.	NO	P.

C. = commerciante

P.A. = produttore agricolo

P. = permanente

COMUNE DI P E N N E

Provincia di Pescara

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Prot. _____ del _____

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEI BOX NEL MERCATO COPERTO E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 6 della Legge Regionale 23.12.99, n° 135;
- Visti gli artt. 11, 19 e 26 comma 1 del Regolamento Comunale del Mercato coperto;
- Sentite le 00. SS. di categoria e dei consumatori;
- Visto il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000,

RENDE NOTO

Che è stato istituito un Mercato Coperto giornaliero e settimanale che si svolgerà nel territorio di questo Comune, nel piano strada parcheggio multipiano – via A. Moro:

MERCATO COPERTO – ELENCO BOX

	TIPOLOGIA ATTIVITA'	SUPERFICIE	QUALIFICA	DISPONIBILITA'	PERIODO
1	Bar	13,5	C.	SI	P.
2	Alimentari	10,50	C.	NO	P.
3	Prodotti ittici	10,50	C.	SI	P.
4	Formaggi	10,50	P.A.	SI	P.
5	Alimentari	16,25	C.	NO	P.

C. = commerciante

P.A. = produttore agricolo

P. = permanente

Gli interessati ad acquisire i box liberi prima elencati, possono presentare apposita istanza in carta legale nella quale devono essere indicate:

- 1) Le generalità o la ragione sociale (in caso di società);
- 2) La nazionalità;
- 3) La specializzazione merceologica o attività prevista;
- 4) L'individuazione del Box n° _____ ;
- 5) La dichiarazione del possesso dei requisiti morali;
- 6) La dichiarazione di possesso dei requisiti professionali (solo per il settore alimentare e per il bar);
- 7) Il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di Commercio su Aree Pubbliche (se già in attività);
- 8) Eventuali titoli di priorità;

Le domande devono essere trasmesse al Comune a mezzo di lettera raccomandata entro 30 giorni dall'affissione del bando all'Albo Pretorio Comunale (farà fede il timbro postale della data di spedizione).

Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.

PRIORITA' PER L'ESAME DELLE DOMANDE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione valgono i seguenti criteri di priorità:

1. Specializzazioni merceologiche con minore presenza sul mercato;
2. Anzianità di presenza nel mercato settimanale o giornaliero per prodotti specifici.

I suddetti criteri di priorità saranno riconosciuti solo ed esclusivamente con la presentazione di atti o documenti probanti, in copia conforme all'originale.

A parità di titoli di priorità vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda risultante dalla data di spedizione della raccomandata, nonché della residenza nel Comune di Penne.

Per l'assegnazione del box da adibire a bar, non possono partecipare al bando titolari di pubblici esercizi di ditte individuali.

L'assegnazione del box-bar, sarà regolamentato da apposito capitolato speciale.

LA GRADUATORIA SARA' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO.

Le domande devono essere presentate esclusivamente su apposito

modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, pena la esclusio-ne dalla stessa.

Le domande incomplete o prive di elementi essenziali ai fini della valutazione saranno considerate irricevibili e quindi non valutabili.

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del Bando non producono effetto giuridico.

Il procedimento amministrativo è curato dal responsabile della Polizia Municipale.

Per eventuali informazioni, l'addetto all'Ufficio competente ed il Comando della Polizia Municipale sono a disposizione per chiarimenti negli orari d'ufficio.

Si informa che ai sensi dell'art. 6 della L. R. 135/99, copia del presente Bando è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali Regionali di Categoria degli Operatori del Settore, maggiormente rappresentative e dei consumatori, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE

INDICE

Art. 1 – Localizzazione caratteristiche dimensionali e tipologiche	Pag.	1
Art. 2 – Istituzione del mercato coperto	"	
2		
Art. 3 – Oggetto e finalità	"	2
Art. 4 – Sfera di applicazione del Regolamento	"	2
Art. 5 – Definizioni	"	3
Art. 6 – Orario di svolgimento attività	"	4
Art. 7 – Modalità di svolgimento e sistemazione delle attrezzature	"	4
Art. 8 – Domanda di rilascio dell'autorizzazione	"	5
Art. 9 – Rilascio dell'autorizzazione	"	6
Art. 10 – Contenuto merceologico dell'autorizzazione	"	7
Art. 11 – Richiesta di assegnazione provvisoria dei posteggi nel mercato	"	
7		
Art. 12 – Assegnazione dei posteggi non occupati	"	10
Art. 13 – Verifica delle assenze	"	11
Art. 14 – Posteggi non assegnati – Trasferimenti - Priorità	"	11
Art. 15 – Verifica delle presenze	"	12
Art. 16 – Decadenza o revoca dell'autorizzazione	"	12
Art. 17 – Impedimenti all'esercizio dell'attività	"	13
Art. 18 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	"	14
Art. 19 – Produttori e Imprenditori agricoli	"	15
Art. 20 – Divieti	"	16
Art. 21 – Normativa igienico-sanitaria	"	17
Art. 22 – Canone di concessione	"	18
Art. 23 – Obblighi dei concessionari	"	19
Art. 24 – Facoltà dell'Amministrazione	"	20
Art. 25 – Sospensione dell'atto di concessione	"	20
Art. 26 – Norme generali	"	
21		
Art. 27 – Disposizioni compatibili	"	23
Art. 28 – Esposizione dei documenti e pubblicità dei prezzi	"	23
Art. 29 – Rimandi	"	24
Art. 30 – Norme abrogate	"	24
Art. 31 – Sanzioni	"	25
Mercato Coperto – Elenco Box	"	26
Avviso pubblico per assegnazione box	"	27